

NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI

Già a partire dal 3.4.2010 le certificazioni mediche attestanti la malattia del dipendente pubblico *potranno essere trasmesse*, a cura del medico del S.S.N. o della struttura sanitaria pubblica, direttamente all'INPS, per via telematica e da quest'ultimo inviati all'Università, con la conseguenza che il dipendente resta esonerato dall'inoltro del certificato cartaceo all'Amministrazione.

La suddetta modalità di trasmissione diventerà obbligatoria a partire dal **19.6.2010**, e quindi da tale data scatteranno le sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, previste a carico del sanitario pubblico o convenzionato e del dipendente che non osservino la nuova procedura.

Il periodo transitorio 3.4.2010 / 18.6.2010 consentirà a tutti i soggetti coinvolti di predisporre i necessari strumenti per la corretta applicazione del D.I. 26.2.2010.

Da tale iter restano escluse solo le prime due certificazioni, comunque non superiori a dieci giorni di prognosi, che nell'anno dovessero essere rilasciate da medici privati. Tali certificati infatti dovranno essere trasmessi all'Amministrazione in forma cartacea, come in passato.

Vediamo in concreto quali sono i comportamenti da seguire con la nuova disciplina.

OBBLIGHI DEL MEDICO:

- a) Il medico curante pubblico o convenzionato redige il certificato di malattia secondo il fac-simile redatto in aderenza a quanto disposto dal D.I. 26.2.2010, e trasmette per via telematica direttamente all'INPS la certificazione, attraverso una delle modalità previste.
- b) Il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia (copia contenente la diagnosi) e copia dell'attestato di malattia (copia priva della diagnosi) ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato *pdf*.
- c) Qualora il medico non sia in grado di fornire copia della certificazione, provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato emesso, affinché il lavoratore possa recuperarlo presso l'INPS tramite il proprio codice fiscale.
- d) Nel caso di indisponibilità temporanea degli strumenti di trasmissione da parte del medico, quest'ultimo rilascia comunque al lavoratore il certificato in forma cartacea.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

- a) Il lavoratore deve fornire al medico nel corso della visita la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
- b) Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso l'Università di Padova e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nella certificazione medica, qualora diverso dal domicilio abituale in precedenza comunicato all'amministrazione.
- c) Il dipendente, fino al **18.6.2010**, e solo qualora la trasmissione della certificazione medica non sia avvenuta secondo le nuove modalità, sarà tenuto a trasmettere copia cartacea dell'attestato di malattia, mentre dal **19.6.2010** ne sarà esonerato, poiché detta trasmissione avverrà inderogabilmente, per via telematica, secondo le nuove modalità.

OBBLIGHI DELL'INPS:

- a) L'istituto previdenziale mette a disposizione delle Amministrazioni gli attestati di malattia attraverso: a) un accesso diretto al proprio sito da parte dell'Amministrazione, ovvero: b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Università.
- b) L'INPS mette inoltre a disposizione del lavoratore le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo identificativo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.